



**REGIONE
PUGLIA**

IL PIANO REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA (PRQA)

PARTE II – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana: Paolo Garofoli, Giovanna Labate,
Daniela Battista, Monica Bevere

Dicembre 2025

Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Finalità generali e obiettivi specifici	3
Articolo 2 – Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano	5
Articolo 3 – Zonizzazione del territorio regionale	5
Articolo 4 – Inventario delle emissioni regionale	5
Articolo 5 – Rete di monitoraggio della qualità dell’aria	5
Articolo 6 – Efficacia delle disposizioni del PRQA	6
Articolo 7 – Strumenti attuativi del piano	6
Articolo 8 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale	7
TITOLO II: MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO	8
SEZIONE I - MISURE IN AMBITO URBANO	8
Articolo 9 – Misure locali finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria relativamente alle concentrazioni degli inquinanti normati in allegato IX dal D.Lgs. 155/2010.	8
Articolo 10 – Limitazione alla circolazione veicolare dei veicoli privati a motore nei centri abitati a seguito del superamento delle soglie di alert	9
Articolo 11– Ulteriori indirizzi e misure di contenimento delle concentrazioni degli inquinanti a seguito del superamento delle soglie di alert	10
SEZIONE II - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE	11
Articolo 13 – Prescrizioni e altre condizioni per le installazioni soggette alle autorizzazioni integrate ambientali	11
Articolo 14– Procedure di valutazione di impatto ambientale	12
SEZIONE III - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA’ PORTUALI	12
Articolo 15 – Indirizzi e misure nell’ambito delle attività portuali	12
SEZIONE IV - MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	13
Articolo 16 – Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali	13
TITOLO III: USO SOSTENIBILE DELL’ENERGIA	13
Articolo 17– Obblighi e divieti	13
Articolo 18 – Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni	14
Articolo 19 – Catasto regionale degli impianti termici	14
TITOLO IV: ULTERIORI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA	15

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Regionale per la Qualità dell'aria ambiente, di seguito "PRQA", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i., prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE, sostituita dalla nuova Direttiva comunitaria 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2030.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 è necessaria l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale è necessaria una strategia integrata a cui concorrono le azioni dei settori competenti in materia di governo del territorio, trasporti, attività produttive, agricoltura ed energia.
3. Il PRQA è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nella legge regionale n. 52 del 30 novembre 2019 e nella Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), approvata con DGR n. 1670 del 27/11/2023, persegue le finalità di sostenibilità in coerenza con tutta la pianificazione regionale tra cui, principalmente, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA) vigenti, il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PA – PRT), il Piano di Tutela delle Acque (PTA), il Piano Regionale delle Coste (PRC), il Programma Forestale Regionale (P-PFR), il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, il Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2020 in Puglia ed il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola 2020.
4. Il PRQA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale:
 - a. contiene l'individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità dell'aria ambiente;
 - b. individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
 - c. definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
 - d. definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
 - e. stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
 - f. individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le

emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.e i.;

- g. individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell'aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
 - h. definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
 - i. assicura l'integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.
5. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al punto 4, lettera e), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della mobilità, dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole, delle attività nelle aree portuali e dell'energia secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. 155/2010.
6. Al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nel rispetto della normativa vigente, il PRQA persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso i macro-obiettivi riportati di seguito:
- a. Conseguire la riduzione delle emissioni di biossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM_{10} e $\text{PM}_{2,5}$), Benzo(a)pirene (BaP), biossido di zolfo (SO_2), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH_3) al 2028 e al 2030.
 - b. Conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria e portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di materiale particolato fine PM_{10} .
 - c. Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinamento sono stabilmente al di sotto dei valori limite.
 - d. Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull'intero territorio regionale.
 - e. Aggiornare e migliorare il quadro delle conoscenze:
 - 1. Aggiornare la classificazione delle zone e degli agglomerati e rimodulare la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente in esito al recepimento della Direttiva UE 2024/2881
 - 2. Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione in conformità alla direttiva comunitaria e al decreto legislativo n. 81/2018
 - 3. Ridefinire le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera.
 - f. Favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria:
 - 1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di ARPA Puglia, promuovono iniziative di divulgazione, di informazione e di educazione ambientale, sulla natura, le sorgenti, la diffusione degli inquinanti nonché sullo stato della qualità dell'aria ambiente.
 - 2. La Regione attraverso il supporto di Arpa Puglia promuove la formazione e l'accompagnamento degli amministratori e del personale amministrativo degli enti locali in ordine alle azioni e alle misure del Piano di risanamento della qualità dell'aria di loro competenza.

Articolo 2 – Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano

1. L'arco temporale di riferimento degli scenari del PRQA si estende fino all'anno 2030.
2. Il presente Piano è rivisto ed aggiornato in base all'evoluzione del quadro normativo e conoscitivo e le sue disposizioni trovano applicazione fino alla data di approvazione di un successivo nuovo Piano.

Articolo 3 – Zonizzazione del territorio regionale

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del d.lgs. 155/2010, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone e agglomerati:
 - Codice IT1615 – Zona collinare 2025;
 - Codice IT1616 – Zona di pianura 2025;
 - Codice IT1617 – Zona industriale 2025;
 - Codice IT1618 – Agglomerato di Bari 2025
 - Codice IT1619 – Zona Salento 2025.
2. Le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni ivi ricadenti, sono riportati nell'allegato I (Elenco dei comuni dell'agglomerato e delle zone individuate e loro caratteristiche) alla deliberazione della Giunta regionale del 22/10/2025 n. 1533.

Articolo 4 – Inventario delle emissioni regionale

1. La gestione, la tenuta e la pubblicazione dell'inventario delle emissioni regionale di cui all'art. 22 del d.lgs. 155/2010 e smi rientra tra le competenze di Arpa Puglia.
2. Arpa Puglia procede all'aggiornamento dell'inventario delle emissioni conformemente alle previsioni dell'art. 22 del d.lgs. 155/2010 e smi e in allineamento alla metodologia EMEP/EEA 2023 e adeguata disaggregazione settoriale (SNAP) per i comparti più rilevanti (residenziale, traffico, agricoltura, industria). Nell'ambito di tali attività di aggiornamento, al fine di ridurre le incertezze nella stima di PM2.5 e B(a)P evidenziate dalla modellizzazione, dovranno essere approfondite le emissioni da biomassa domestica e delle sorgenti diffuse.

Articolo 5 – Rete di monitoraggio della qualità dell'aria

1. Arpa Puglia è il soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell'Aria ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.Lgs. 155/2010.
2. ARPA Puglia garantisce gli adempimenti necessari alla corretta gestione e manutenzione della rete (come da previsione dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010).
3. ARPA Puglia cura gli adempimenti previsti all'art. 17 del D.Lgs. 155/2010.
4. ARPA Puglia procede alle attività di Reporting e trasmissione dei dati:
 - Trasmissione periodica dei dati e metadati sulla qualità dell'aria a ISPRA attraverso la piattaforma InfoAria, includendo i dataset richiesti (B, D, D1b, C, E1a, E1b, G).
 - Elaborazione e pubblicazione sul portale istituzionale di report mensili e annuali, con l'obiettivo di informare cittadini e portatori di interesse sugli andamenti della qualità dell'aria.

- Elaborazione del report annuale di qualità dell'aria integrato con le elaborazioni modellistiche (entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il report).
 - Gestione del portale istituzionale (https://www.arpa.puglia.it/pagina2795_aria.html) per rendere accessibili i dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità aria in maniera trasparente e fruibile.
5. ARPA Puglia procede alle comunicazioni di alert sui dati di monitoraggio della qualità dell'aria alla Regione Puglia e agli Enti territoriali interessati, in caso di superamento delle soglie previste all'articolo 9.

Articolo 6 – Efficacia delle disposizioni del PRQA

1. Il Piano, redatto in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010, contiene specifici indirizzi riguardanti la determinazione degli interventi idonei alla realizzazione degli obiettivi di PRQA, la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio e il bilancio degli effetti. Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel presente Piano. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.
2. In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, rispetto a quanto riportato nel comma 2, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 11, comma 3 della L. R. 31/2015.
3. Il mancato recepimento delle misure di cui al presente Piano costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Articolo 7 – Strumenti attuativi del piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:
 - a. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 20 del 27 luglio 2001, quali: Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (PR); la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS); il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2027 (PRT); il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC); il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e relativo Complemento regionali per lo Sviluppo rurale 2023-2027 Puglia; il Piano Forestale Regionale (PFR); i Piani di Gestione dei siti Natura 2000; il Piano Regionale delle Coste (PRC); il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU); il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS); i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province (PTCP);
 - b. i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), i Piani comunali delle coste (PCC), il Piano

Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

- c. gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale n.18 del 31/10/2002;
- d. le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;
- e. le autorizzazioni di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed al titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto ed i controlli di cui alla parte V, titoli I, II e III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- f. gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

Articolo 8 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

- 1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
- 2. Le autorità competenti in materia di AIA, hanno la facoltà di richiedere in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presentazione di uno studio specialistico per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportino un peggioramento della qualità dell'aria come già specificato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1135 dell'8 agosto 2023.
- 3. Le autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali hanno la facoltà richiedere in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presentazione di uno studio di impatto odorigeno finalizzato all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni mediante l'implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera.

TITOLO II: MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I - MISURE IN AMBITO URBANO

Articolo 9 – Misure locali finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria relativamente alle concentrazioni degli inquinanti normati in allegato IX dal D.Lgs. 155/2010.

1. Al fine di garantire il miglioramento della qualità dell'aria relativamente alle concentrazioni degli inquinanti normati in allegato IX dal D.Lgs. 155/2010, i Comuni adottano specifiche misure a livello locale finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emissive.
2. Sono introdotte le seguenti procedure di alert sui dati di monitoraggio della qualità dell'aria a seguito della validazione giornaliera effettuate sugli stessi dati da ARPA Puglia.
3. ARPA comunica entro 48 ore e in ogni caso dopo la validazione 1 livello sui dati di monitoraggio (che avviene solo nei giorni lavorativi) il raggiungimento della soglia di alert agli enti territoriali interessati (Comune/i, Comune/i contermini, Province o Città Metropolitane, Regione) con riferimento ai parametri normati in allegato IX al D.Lgs. 155/2010, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il numero annuale di superamenti del valore limite giornaliero eccede il 60% dei superamenti consentiti in un anno civile, ovvero:

Inquinante	Valore limite giornaliero	Valore limite orario	Numero di superamenti consentiti dal D.lgs 155/2010	Alert
PM ₁₀	50 µg/Nmc	-	n. 35 superamenti del valore medio giornaliero	n. 21 superamenti del valore medio giornaliero
SO ₂	125 µg/Nmc	350 µg/Nmc	n. 24 superamenti del valore limite orario	n. 14 superamenti del valore limite orario
NO ₂	40 µg/Nmc	200 µg/Nmc	n. 18 superamenti del valore limite orario	superamenti del valore limite orario

- b. per gli inquinanti soggetti a valore limite giornaliero, si registrano almeno n. 5 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero;

- c. per gli inquinanti soggetti a valore limite orario, ferme restando le soglie di allarme definite per gli inquinanti SO₂ e NO₂ in Allegato XII al D.Lgs. 155/2010, si registrano n. 5 ore, anche non consecutive nell'arco delle 24 ore giornaliere, di superamento del valore limite orario.
 - d. per gli inquinanti soggetti a valore limite annuale, la media parziale raggiunge il valore del 60 % del limite consentito.
4. A seguito dell'informativa di ARPA Puglia, la Regione può promuovere l'attivazione di un Tavolo Tecnico di confronto con i Comuni finalizzato alla definizione di una strategia di intervento per garantire il contenimento dei livelli emissivi, attraverso l'attuazione di quanto previsto al successivo comma 5 e l'individuazione di eventuali misure aggiuntive – rispetto a quelle di cui ai successivi articoli 10 e 11- da attuarsi nei rispettivi territori di competenza.
Qualora la sorgente dell'inquinante che ha superato le soglie di alert possa attribuirsi a emissioni di tipo industriale, la comunicazione di Arpa è inviata al Gestore dell'installazione e lo stesso partecipa al Tavolo Tecnico.
In caso di inerzia da parte dei Comuni all'adozione degli atti necessari, provvedono le Province o la Città Metropolitana di Bari.
5. Il tavolo tecnico ha gli obiettivi di:
 - a. recuperare e organizzare in maniera organica tutte le informazioni utili per individuare l'evento o la più probabile sorgente che ha determinato l'aumento di concentrazione degli inquinanti;
 - b. definire il ruolo di ciascun ente territoriale nella fase di analisi del superamento delle soglie di alert definite al comma 1;
 - c. definire la tempistica e le azioni di intervento volte a ridurre le concentrazioni degli inquinanti;
 - d. definire la tipologia degli atti di adozione da parte dell'ente per garantire l'attivazione delle misure;
 - e. definire le modalità e i ruoli di monitoraggio della verifica delle disposizioni individuate per ridurre le concentrazioni degli inquinanti.

Articolo 10 – Limitazione alla circolazione veicolare dei veicoli privati a motore nei centri abitati a seguito del superamento delle soglie di alert

1. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, il PRQA prescrive che i Comuni pugliesi, qualora si verificano situazioni di criticità per superamento delle soglie di alert in una delle condizioni descritte all'articolo 9, comma 3, per gli inquinanti PM₁₀ e NO_x, adottino misure di limitazione del traffico e contenimento delle emissioni quali, ad esempio:
 - a. limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 5". Le limitazioni si applicano al Comune ove è collocata la stazione di monitoraggio che ha rilevato il superamento delle soglie di alert, ed eventualmente a tutti i Comuni contermini, in base agli accordi con le rispettive Province o con la Città Metropolitana di Bari definiti nel tavolo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 8.
 - b. estensione delle aree pedonali, delle ZTL, delle zone 30 km/h (in coerenza con la direttiva del MIT 4620/2024) e delle corsie preferenziali;

- c. istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti ovvero: limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione benzina, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2” e diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 5” ;
 - d. istituzione di zone di rispetto davanti alle scuole dove è vietata la fermata e la sosta con motori accesi;
 - e. intensificazione del lavaggio strade nel territorio urbanizzato nei periodi critici da novembre a marzo.
2. Le indicazioni contenute nel comma 1 costituiscono disposizioni prescrittive per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni, fra cui il Piano Operativo ed il Piano Urbano del Traffico e prescrizioni per i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992.
 3. Il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione di cui al comma 1, sarà esplicitato nelle ordinanze sindacali.

Articolo 11– Ulteriori indirizzi e misure di contenimento delle concentrazioni degli inquinanti a seguito del superamento delle soglie di alert

1. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle ulteriori possibili misure attuabili:
 - a. riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, su autostrade e strade extraurbane principali, come definite alle lettere A e B dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, nei tratti stradali che attraversano i centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità dei centri abitati dei comuni interessati dalla criticità;
 - b. divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e i barbecue;
 - c. obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l’emissione di polveri nelle attività di cantiere. I cantieri edili interessati sono quelli che non necessitano, per durata, di autorizzazione ambientale esplicita in quanto non classificabili quali impianti.

SEZIONE II - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 13 – Prescrizioni e altre condizioni per le installazioni soggette alle autorizzazioni integrate ambientali

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in zone a rischio di superamento ai sensi della nuova direttiva 2024/2881, alle seguenti prescrizioni:
 - a. fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto), ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b. fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.
 - c. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui alle lettere a. e b. del comma 1 possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue.
2. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
3. Ai fini della tutela della salute dell'ambiente e del territorio regionale, nelle aree di Taranto e Brindisi già dichiarate ad elevato rischio ambientale, qualora il rapporto di Valutazione di Danno Sanitario (redatto ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012), come pubblicato sul BURP, evidenzi criticità, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della citata legge, la realizzazione di nuovi stabilimenti è subordinata alla presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato da ARESS, ARPA e ASL.
4. Per gli impianti industriali ricadenti nell'area industriale di Taranto e Statte caratterizzati da un importante contributo emissivo proveniente da sorgenti diffuse, ed in particolare per tutte le attività connesse alla movimentazione di materiali polverulenti, le Autorizzazioni Integrate Ambientali potranno prevedere specifiche misure di intervento atte a garantire il

mantenimento della qualità dell'aria valutate sulla base del ciclo produttivo dell'impianto stesso, quali a mero titolo di esempio:

- a. la riduzione della capacità produttiva, durante le giornate definite come "Wind Days" caratterizzate da venti provenienti dal settore Nord Ovest, da definirsi in sede di autorizzazione;
 - b. particolari procedure operative per ridurre la movimentazione di materiale polverulento e di gestione di eventuali cumuli, anche attraverso la previsione della copertura dei cumuli.
5. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e, in particolare, l'adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di conseguire una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NO_x, COV e SO₂, anche oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 14– Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA/PAUR) relativa a progetti ubicati in zone a rischio di superamento ai sensi della nuova direttiva 2024/2881 dovrà contenere misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento.
2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.

SEZIONE III - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PORTUALI

Articolo 15 – Indirizzi e misure nell'ambito delle attività portuali

1. La Regione individua e promuove la mitigazione delle emissioni relative alle attività portuali. Di seguito è presente un elenco non esaustivo delle possibili misure attuabili da parte delle autorità marittime:
 - a. rinnovo e sostituzione della flotta di rimorchiatori anche ad alimentazione elettrica o ibrida per contenere le emissioni in fase di manovra;
 - b. linee guida e prescrizioni per il contenimento delle emissioni polverulente dovute alle operazioni di carico e scarico delle merci alla rinfusa, nonché per il contenimento delle emissioni dovute allo stoccaggio di merci o combustibili solidi (carbone);
 - c. elettrificazione, anche parziale, delle banchine dei terminal commerciali e turistici per ridurre le emissioni delle navi in fase di stazionamento;
 - d. individuazione di modalità gestionali delle fasi di movimentazione delle navi che tengano conto delle condizioni di dispersione degli inquinanti in aria;
 - e. rispetto dei limiti di emissioni di gas di scarico prodotte dal trasporto marittimo previsti per il 2020 dalla direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
 - f. utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo durante il periodo di stazionamento nel porto;

- g. promozione dell'utilizzo di carburanti alternativi (GPL, GNL, idrogeno...) per la fornitura di energia alle navi in stanziamento.

SEZIONE IV - MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 16 – Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali

1. L'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo è regolamentata dalla L.R. 38 del 12 dicembre 2016 e dalle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 1149 .
2. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" del DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 al comma 2, ovvero fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

TITOLO III: USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Articolo 17– Obblighi e divieti

1. Su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 2026, è vietato installare generatori di calore non aventi la certificazione o con classe di prestazione emissiva maggiore o uguale alle "4 stelle" ai sensi del Decreto Ministeriale del 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 290 del D.Lgs. 152/2006.
2. Nei Comuni nei quali i rapporti integrati di qualità dell'aria predisposti annualmente da ARPA Puglia evidenziano criticità correlabili, in tutto o in parte, all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse in relazione al rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi, ovvero nei Comuni per i quali ARPA Puglia trasmette comunicazione di alert e nei quali, dunque, possa insorgere il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e smi per il P_{M10} , si dà mandato ai Sindaci di adottare le seguenti misure finalizzate a preservare la qualità dell'aria:
 - a. divieto all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del DM n. 186 del 7 novembre 2017, negli edifici adibiti a residenza dotati di riscaldamento multicomcombustibile;
 - b. divieto, per qualsiasi tipologia, di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- c. attivazione di campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa.
3. Dal 1 gennaio 2030 è vietato l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del DM n. 186 del 7 novembre 2017.
 4. È fatto obbligo di utilizzare, su tutto il territorio regionale, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.
 5. I bandi regionali incentivano in via prioritaria la sostituzione di impianti a biomassa solida per il riscaldamento ad uso civile più inquinanti e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza non alimentati a combustibili solidi o gassosi (quali, ad esempio pompe di calore).
 6. È vietato l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" nei Comuni delle zone critiche ai sensi della nuova direttiva 2024/2881.

Articolo 18 – Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede i seguenti indirizzi volti alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti e nelle ordinanze dei Comuni:
 - a. obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
 - b. nelle zone in cui sono presenti le maggiori criticità, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19 nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Articolo 19 – Catasto regionale degli impianti termici

1. Per il censimento, il controllo e l'ispezione periodica la Regione provvede, in attuazione del D.P.R. 74/2013, entro il 31 dicembre 2026 ad assicurare la registrazione nel Catasto regionale degli impianti termici degli impianti a biomassa legnosa, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti.

TITOLO IV: ULTERIORI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l'ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti.
2. Il Piano promuove altresì, a titolo non esaustivo, i seguenti interventi:
 - introduzione di servizi di *car sharing* elettrico nei centri urbani;
 - promozione di flotte a basse o zero emissioni per il trasporto pubblico locale e per la logistica urbana.
 - sostituzione di veicoli di servizio inquinanti;
 - istituzione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato in sostituzione di aree carrabili e aperte al traffico veicolare nei centri urbani;
 - attivazione graduale di Zone a Emissioni Ridotte (ZER) o equivalenti, nonché di aree a velocità massima 30 km/h nei quartieri a maggiore densità abitativa, con limitazioni all'accesso dei veicoli più inquinanti;
 - azioni di urbanistica tattica e mobilità di prossimità volte a ridurre l'uso dell'auto privata per gli spostamenti di breve raggio (< 3 km), con benefici diretti sulle emissioni urbane di PM2.5 e precursori;
 - miglioramento dell'accessibilità attraverso potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale in sostituzione del veicolo privato;
 - miglioramento dell'accessibilità attraverso potenziamento dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità ciclopedonale in sostituzione del veicolo privato;
 - miglioramento dell'accessibilità attraverso potenziamento dell'integrazione tra forme di mobilità sostenibile (trasporto ciclopedonale e trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario) e mobilità convenzionale;
 - facilitazione dell'accesso ai servizi di bike sharing e car sharing ai turisti e agli utenti occasionali;
 - campagne di informazione e sensibilizzazione sugli impatti anche sanitari dei parametri oggetto di monitoraggio della qualità dell'aria, con particolare riferimento al PM10, PM2.5, benzo(a)pirene e O₃.